



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n.0121 /FLP2006

Roma, 16 gennaio 2006

NOTIZIARIO N° 03

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

LEGGE FINANZIARIA 2006

Le principali novità per il pubblico impiego

Sul Supplemento Ordinario n. 211 alla G.U. n. 302 del 29-12-2005 è stata pubblicata la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria per l’anno 2006) con un unico articolo formato da 612 commi, comprendenti, in maniera disorganica, provvedimenti relativi alle più diverse materie. Si riportano, di seguito, gli elementi di maggiore rilevanza per il pubblico impiego:

- spese per consulenze esterne, incarichi e auto di servizio (commi 9-10-11)

Il comma 9 stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni dovrà essere ridotta, a partire dall’anno 2006, in misura tale da non superare il 50% di quella sostenuta nel 2004. Al comma 10 vengono ridotte le spese di rappresentanza e quelle per la effettuazione di convegni, mostre e pubblicità ed al comma 11, nei limiti di cui sopra, viene previsto il taglio alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, da cui risultano però escluse quelle utilizzate per l’ordine e la sicurezza pubblica.

- spese ministeri (commi 20-21-22 e comma 34)

Ridotte del 10% le autorizzazioni di spesa dei Ministeri direttamente regolate per legge, ad eccezione di quelle aventi natura obbligatoria; in ogni caso viene prevista la possibilità da parte dei ministri di bloccare gli impegni di spesa se l’andamento della stessa sia tale da non assicurare il rispetto delle previsioni in origine. E’ esclusa la possibilità da parte dei ministri di intervenire per sospendere spese aventi natura obbligatoria.

Per il 2006 le spese per investimenti dei ministeri non potranno superare il 95% delle spese corrispondenti effettuate nel 2004.

- risorse rinnovi contrattuali biennio 2004-2005 (commi 176-177)

I commi 176 e 177 stanziavano rispettivamente 390 e 155 milioni di euro, riferiti al 2006 e tesi a garantire il rispetto del “accordo” di maggio 2005 per i pubblici dipendenti. L’ulteriore 0,7% sarà necessario a raggiungere la percentuale media complessiva di incremento salariale del 5.01% concordata con il governo per il biennio economico 2004-2005..

- risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 (commi 183-184)

La questione dei rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 vede la finanziaria destinare incrementi retributivi alle varie categorie del pubblico impiego, per i prossimi 2 anni, pari alla cosiddetta "indennità di vacanza contrattuale" e cioè 222 milioni di euro per l'anno 2006 e a 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, che saranno inferiori al tasso di inflazione programmata per gli anni di riferimento.

- spese per tempo determinato e co.co.co (commi 187-188).

Il comma 187 abbatte il tetto massimo di spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (che nel pubblico impiego continuano a sopravvivere, in attesa di un raccordo organico con le nuove figure dei collaboratori a progetto previste dalla riforma Biagi). Con i nuovi limiti, a partire dal 2006 non si potrà superare il 60% della spesa massima sostenuta nell'anno 2003. Quindi, ad una parte rilevante di precari pubblici non potrà essere rinnovato il contratto scaduto dopo il 31-12-2005. Al comma 188, peraltro, viene prevista una deroga in favore di un certo numero di importanti enti e istituti di ricerca, per assunzioni a tempo determinato e di co.co.co. finalizzate all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.

- limiti di spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-194).

Con il comma 189 viene abbassato ai livelli del 2004 il limite massimo di spesa complessivo per i fondi unici di amministrazione destinati alla contrattazione integrativa delle PP.AA., mentre il comma 190 pone il divieto relativo alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa in mancanza di certificazione da parte degli organi di controllo previsti dal D.Lgs. 165/2001. Il comma 193 conferma che le progressioni economiche dentro le aree sono a carico dei fondi unici fino al passaggio di area o alla cessazione per qualsiasi causa, nel qual caso le risorse vengono riassegnate ai fondi stessi.

- riduzione straordinari (comma 197).

Viene effettuato l'ennesimo intervento su tale materia stabilendo per il triennio 2006-2008 una riduzione del 10% delle somme destinate al lavoro straordinario rispetto agli stanziamenti del 2004, intervento che determinerà seri contraccolpi su molte attività istituzionali. Vengono escluse dalla riduzione degli straordinari alcune categorie particolari, come gli operatori della pubblica sicurezza, delle forze armate, i vigili del fuoco, il personale della protezione civile.

- base di calcolo per equo indennizzo (commi 210-211).

Per la determinazione dell'equo indennizzo spettante, a domanda, ai pubblici dipendenti che abbiano subito menomazioni fisiche per cause riconosciute dipendenti dall'attività di servizio, il comma 210 rispolvera la disposizione a suo tempo varata dalla legge 724/1994 (Finanziaria 1995), dove si stabiliva che la misura dell'equo indennizzo andava calcolata sulla base dell'importo del solo stipendio tabellare e nessuna altra voce doveva entrare nel calcolo; in ragione di quanto sopra ed a partire dalle domande presentate dal 1° gennaio 2006 (vedasi comma 211) si dovrà pertanto fare tassativo riferimento al solo stipendio tabellare.

- soppressione indennità di trasferta (commi 213-215).

Pur a fronte degli attuali e modesti importi, vengono soppresse una serie di norme legate al riconoscimento dell'indennità di trasferta per i dipendenti pubblici, sia

contrattualizzati che non, comandati ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in sedi di servizio diverse da quelle di normale assegnazione e al di sopra di una determinata distanza chilometrica. Vengono anche soppresse tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, aventi ad oggetto l'indennità di trasferta.

- spese di cura per infermità dovute a causa di servizio (commi 219-221).

Vengono abrogate sia le norme che prevedono che le spese di cura per infermità dovuta a causa di servizio siano poste a carico delle amministrazioni sia le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali in materia di spese di cura a carico dell'amministrazione.

- festività coincidenti con la domenica (comma 224).

Con il comma 224, il pubblico impiego viene escluso dalla applicabilità della disposizione che prevede il riconoscimento ad una maggiorazione retributiva in occasione della coincidenza con la domenica di alcune festività civili (2 giugno, 1° maggio, 25 aprile e 4 novembre); viene esclusa altresì la possibilità che tale maggiorazione retributiva (che peraltro resta in vigore per il lavoro privato) possa in futuro essere recuperata attraverso i contratti collettivi di lavoro, facendo salva l'esecuzione dei giudicati costituiti prima della finanziaria 2006 .

- finanziamento area vicedirigenza ministeri (comma 227).

Vengono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 a decorrere dall'anno 2007 per l'attuazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. 165/2001, relativo all'istituzione nel comparto Ministeri di una separata area della vicedirigenza, riservata al personale laureato delle posizioni C2 e C3 con almeno 5 anni di anzianità in dette posizioni . Sarà compito della contrattazione collettiva disciplinare l'istituzione di tale separata area.

- incentivi alla mobilità (commi 228-229).

Con il comma 228 la Finanziaria istituisce un fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2006 per attivare procedure di mobilità incentivata verso sedi di lavoro che presentino forti carenze di organico . In base al comma 229 tali fondi saranno assegnati con criteri da stabilire mediante uno specifico regolamento interministeriale e saranno destinati a compensare i disagi degli eventuali spostamenti di sede.

- permanenza nella sede di prima destinazione (comma 230).

L'art. 35 del d.lgs. 165/2001 viene modificato inserendo il comma 5 bis, per il quale i vincitori dei concorsi pubblici hanno l'obbligo di permanere per almeno 5 anni nella sede di prima destinazione.

- stabilizzazione precari (commi 237-253).

Per la stabilizzazione di ben 7000 lavoratori a tempo determinato in servizio presso diverse pubbliche amministrazioni si attiva un meccanismo di autorizzazioni e di deroghe estremamente complesso e si istituisce un fondo di 180 milioni di euro presso il Ministero dell'Economia da mettere a disposizione delle stesse amministrazioni interessate.

Come è facilmente verificabile dalla lettura della stragrande maggioranza dei commi, ci troviamo di fronte ad un ennesimo e pesante attacco ai lavoratori pubblici ; in particolare, aggiunta alla mancata chiusura di alcuni contratti pubblici per il biennio economico 2004-2005, la scelta di inserire in Finanziaria non già le risorse per la



rivalutazione degli stipendi nel 2006 e 2007, pur calcolati al costo dell'inflazione programmata, ma solo la previsione del pagamento della "indennità di vacanza contrattuale", la dice lunga sulla volontà politica del Governo di affrontare realmente i problemi del Pubblico Impiego.

Con riserva di ulteriori informazioni in merito, si inviano cordiali saluti.

La Segreteria Generale